

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/262/14/109/4
Roma, 13 gennaio 2014

OGGETTO: *Nuove procedure di trasmissione telematica dei dati e documenti per il rinnovo di validità della patente, con emissione del duplicato della stessa in luogo del rilascio del tagliando di convalida. Attività di controllo.*

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2013 - Serie Generale n. 289 - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 15 novembre 2013, recante "*Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente*" (All. n. 1), ha sostanzialmente completato l'insieme delle misure attuative previste dall'art. 21 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dirette all'emissione del duplicato della patente di guida al momento del rinnovo di validità dell'abilitazione, in luogo del rilascio del tagliando di convalida, nonché alla trasmissione telematica, da parte dei medici a ciò abilitati, dei dati ed ogni altro documento necessari ad emettere tale duplicato.

Gli aspetti relativi all'ambito di applicazione del predetto Decreto, ai requisiti richiesti ai medici e alle strutture mediche per accedere alla procedura informatica, alle operazioni propedeutiche per verificare la rinnovabilità della patente, a quelle conseguenti nei casi di esiti positivo o negativo della verifica, nonché ad ogni altro adempimento operativo e tariffario necessari, sono stati chiariti nella circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 30855 del 17.12.2013, cui si rinvia (All. n. 2).

Con la presente circolare si forniscono, invece, direttive sugli aspetti legati all'attività di controllo.

1. Sintesi delle nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente

Dal 9 gennaio 2014 la conferma della validità della patente genera l'emissione di un duplicato del documento e non più l'invio di un tagliando di convalida da apporre sullo stesso.

A tal fine, l'interessato deve presentare istanza non prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità, recandosi presso uno dei medici a ciò abilitati (o presso la Commissione medica locale nei casi previsti) i quali, prima di effettuare la visita medica, dovranno verificare la rinnovabilità della patente inserendo i dati nel sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui hanno ottenuto le credenziali di accesso.

Se la verifica di rinnovabilità dà esito positivo, il medico (o la Commissione medica locale) procede alla visita e, in caso di idoneità, lo comunica telematicamente al predetto sistema informatico [1], il quale genera la *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida*, conforme all'allegato 2 del DM 15 novembre 2013, che è stampata e consegnata immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se ricorre il caso, del presidente della Commissione medica locale.

Tale ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.

Il giorno lavorativo successivo all'acquisizione della conferma di validità, il sistema emetterà una nuova patente di guida, che sarà spedita all'indirizzo indicato dal titolare in sede di rinnovo.

In alcuni casi la conferma di validità con modalità telematica non è possibile [2]. Tra questi, vi è anche il caso di discordanza tra i dati della patente e quelli presenti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per il quale il medico o la Commissione medica locale possono procedere, se richiesto dall'interessato, alla visita ed eventualmente redigere l'*Estratto dei contenuti della relazione medica*, che sarà esibito all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, al fine di ottenere il duplicato a titolo di conferma di validità.

2. Attività di controllo e sanzioni

Le disposizioni in esame, come già detto, sono entrate in vigore il 9 gennaio 2014; tuttavia, fino al 7 febbraio 2014, sarà ancora possibile continuare ad operare con le attuali modalità e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procederà a spedire tagliandi di rinnovo autoadesivi. In altri termini, fino a tale ultima data coesisteranno il vecchio ed il nuovo sistema [3].

In sede di controllo potranno, pertanto, verificarsi le seguenti situazioni:

- a) il conducente esibisce la patente di guida scaduta di validità e il certificato di rinnovo rilasciato dal medico monocratico o dalla Commissione medica locale secondo le procedure in vigore ancora fino al 7 febbraio 2014, certificato che continuerà ad essere utilizzabile fino a quando non perverrà all'interessato il tagliando autoadesivo di rinnovo;
- b) il conducente, per il quale in sede di rinnovo erano state riscontrate delle ostatività nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, esibisce la ricevuta di presentazione della richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile, unitamente all'originale dell'*Estratto dei contenuti della relazione medica*, conforme all'allegato 1 del DM 15 novembre 2013, che saranno validi ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio dell'Estratto;
- c) il conducente, per il rinnovo della cui patente è stata adottata la nuova procedura sopra delineata, esibisce la patente di guida scaduta di validità e la *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida*, di cui all'allegato 2 del DM 15 novembre 2013, valida ai fini della circolazione fino al ricevimento al domicilio del duplicato della patente, comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.

La circolazione con patente scaduta di validità, accompagnata dall'*Estratto dei contenuti della relazione medica* o dalla *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida*, scaduti anch'essi di validità perché rilasciati da più di 60 giorni, non è sanzionabile in quanto il rilascio dei predetti documenti attesta in ogni caso l'idoneità psicofisica del conducente e quindi il rinnovo della patente, sia pure in corso di perfezionamento.

Ugualmente, la circolazione con patente scaduta di validità, senza avere con sé l'*Estratto dei contenuti della relazione medica* o la *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida*, avendo però sostenuto con esito positivo la visita medica per il rinnovo della patente [4], non comporterà alcuna sanzione.

Qualora si accerti, invece, che il conducente è privo dell'*Estratto dei contenuti della relazione medica* o della *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida* perché non si è sottoposto alla visita medica per la conferma di validità della patente, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 126, comma 11, del C.d.S., con la conseguente applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.

Nella particolare ipotesi che il conducente esibisca l'originale dell'*Estratto dei contenuti della relazione medica*, conforme all'allegato 1 del DM 15 novembre 2013, ma non la richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile [5], sarà contestata la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l'invito, ai sensi del successivo comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o la richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile ovvero a fornire informazioni in merito.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Allegati omissis

IL DIRETTORE CENTRALE - Giuffrè